



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dott.ssa Angela Lo Piparo

Presidente

dott. Giulio Corsini

Giudice

dott.ssa Flavia Coppola

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. [REDACTED], promosso da

[REDACTED], nata in El Salvador il [REDACTED],

rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Vicari, giusta procura allegata al ricorso;

-ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO;

- resistente -

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO

- interveniente necessario -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno 17 luglio 2024, l'odierna ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, emesso nella seduta del giorno 24 aprile 2024 e notificato in data 18 giugno 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.

Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato, insistendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett.

b) o c) del d.lgs. 251/07 o, in via subordinata, della protezione speciale in considerazione della sua particolare condizione di vulnerabilità.

L'Amministrazione resistente si è costituita con nota del Presidente della Commissione territoriale, richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento di diniego.

Con note scritte depositate in vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione in forma cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle richieste formulate in ricorso.

2. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale.

Va osservato, al riguardo, che la ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo (condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua, ai fini che qui interessano e alla luce di quanto dedotto e domandato in ricorso, la relativa rinnovazione innanzi al Tribunale) - ha affermato:

- di essere cittadina dell'El Salvador;
- di essere cattolica;
- di avere frequentato in patria la scuola per undici anni e di avere ivi lavorato come estetista, parrucchiera e baby-sitter fin dall'età di 14 anni;
- di avere in patria la madre e due fratelli, i quali vivono a San Pedro e con cui è in contatto;
- di avere lasciato il Paese di origine il 19 settembre 2023 (*rectius* 2022, come da mod.C3) a causa dei maltrattamenti subiti dall'ex fidanzato;
- di non averlo mai denunciato per timore di ritorsioni nei confronti suoi e della propria famiglia;
- di essersi isolata in casa per 6 mesi dopo la fine della relazione, terminata nel 2021;
- di essere stata successivamente avvicinata da una donna che le ha proposto di

- lavorare come parrucchiera, attività che ha svolto per circa un anno e mezzo;
- di essere arrivata in Italia il 23 settembre 2023, dopo un volo per Madrid e un viaggio in treno verso Palermo organizzato da una donna, "Estrella", che le aveva promesso un lavoro in detta città;
 - di essere stata sfruttata sessualmente in Italia da tale donna in una casa di Palermo dove entravano numerosi uomini;
 - di non aver percepito alcun compenso per l'attività svolta;
 - di non aver denunciato la donna per mancanza di conoscenza della lingua e per timore che la polizia non le credesse;
 - di avere incontrato nella casa di sfruttamento l'attuale compagno, che l'ha aiutata a sottrarsi a detta situazione e con cui ha iniziato a convivere a Gratteri;
 - che il compagno è bipolare, si cura e la tratta bene;
 - di temere ancora che il suo ex fidanzato possa farle del male;
 - di non avere debiti con la donna che l'ha sfruttata e di non avere più contatti con lei (cfr. verbale di audizione innanzi alla Commissione territoriale del 24 aprile 2024).

3. Orbene, nel caso di specie è incontestato oltre che evidente - alla luce dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente - che non sussista alcun concreto rischio di "persecuzione" correlato a motivi di "razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica" nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori imputabili ad autorità governative o a gruppi organizzati e radicati sul territorio sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

La ricorrente, invero, è espatriata per ragioni personali e segnatamente per sfuggire ai maltrattamenti subiti dall'ex fidanzato.

Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, nemmeno invocato in ricorso.

4. Del pari va esclusa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07.

Nella specie non è, invero, ravvisabile alcun pericolo di “danno grave” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale “a) condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Come è noto, a mente dell’art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (nell’accezione definita dall’art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Ciò precisato, la ricorrente non ha comprovato di rientrare in una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né è stata dimostrata l’esistenza di provvedimenti giurisdizionali dal quale possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione in condizioni inumane o degradanti, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi individualizzanti che possono legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 14.

Nessun concreto ed attuale rischio di danno grave ad opera dell’ex fidanzato maltrattante è, in particolare, ravvisabile in caso di rimpatrio ove si consideri che la ricorrente ha dichiarato di non avere più avuto contatti con lui nel periodo, di oltre un anno, trascorso tra la fine della loro relazione e la data del suo espatrio né di avere più avuto sue notizie successivamente.

Né è ravvisabile alcun rischio di danno grave connesso all’esperienza di sfruttamento sessuale subita in Italia ove si consideri che – come dalla stessa ricorrente riferito nel corso dell’audizione – la stessa non ha alcun debito con la donna che l’ha costretta a prostituirsi, con cui non ha più contatti da quando è scappata con il suo fidanzato, oggi divenuto suo marito.

L'insussistenza di un rischio concreto di danno grave in caso di rimpatrio trova, d'altronde, conferma nel fatto che nelle more del giudizio la ricorrente ha fatto rientro volontario in patria per poi tornare a fine 2025 in Italia con il compagno, nel frattempo sposato, per farlo curare, come riferito negli atti difensivi.

5. Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui al punto c) del citato art. 14, va precisato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che *“l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”*, aggiungendo che *“l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”* (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).

Orbene, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso di El Salvador emerge che, dopo oltre un decennio di guerra civile in cui hanno perso la vita oltre 75.000 persone, nel 1992 il governo salvadoregno e la guerriglia di sinistra hanno firmato un accordo di pace.

Gli accordi di pace sono stati accolti come un successo dalla comunità internazionale, in particolare per gli sforzi compiuti per creare una forza di polizia integrata che includesse i membri della coalizione ribelle, il Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN).

Tuttavia, la violenza in El Salvador non è finita con la guerra. Gli accordi, invero, hanno aperto un nuovo tipo di conflitto, portando a disordini politici e sociali che hanno gravemente intaccato le speranze di stabilizzazione portate dagli accordi.

La prima fase di questa ondata criminale postbellica ha coinvolto sia ex militari che ex combattenti. Alcuni ex guerriglieri, ad esempio, non hanno mai abbandonato le armi, trasferendo la propria violenza all'interno di un'organizzazione criminale.

La seconda fase è stata contraddistinta dall'ascesa delle bande di strada, comunemente chiamate "*maras*".

I giovani appartenenti agli strati della popolazione povera e urbana sono stati reclutati facilmente dalle bande, che hanno sfruttato anche fattori di marginalità sociale come l'emarginazione, la mancanza di accesso ai servizi di base e alle opportunità educative e le famiglie disfunzionali.

Una cultura della violenza preesistente e l'accesso alle armi lasciate dalle guerre civili della regione hanno alimentato un altissimo tasso di omicidi.

Il governo ha inizialmente risposto alla minaccia rappresentata dalle bande con una fortissima repressione, che, tuttavia, ha portato a una ulteriore emarginazione dei giovani del Paese e a stimolare il reclutamento delle bande oltre che a raddoppiare la popolazione carceraria.

All'interno delle carceri, le bande hanno costruito santuari operativi per gestire le loro attività senza temere la legge o le bande rivali.

Da un punto di vista operativo le bande concentravano le proprie attività principalmente su estorsioni, traffico e spaccio di droga a livello nazionale e rapimenti. In rare occasioni, venivano anche ingaggiate da organizzazioni più grandi per servire come killer o per svolgere altri compiti specifici.

I confini porosi con i vicini Honduras e Guatemala hanno favorito il movimento di merci illegali all'interno e attraverso il Paese.

La combinazione di tutti questi fattori, in seguito a vari fallimenti dei tentativi di tregua proposti dai governi, ha portato El Salvador al primato per tasso di omicidi tra i paesi non in guerra nel 2015, con un tasso di 103 vittime per 100.000 abitanti.

La situazione di sicurezza è radicalmente cambiata a partire del 2019 con l'elezione di Nayib Bukele a presidente. Gli anni successivi hanno visto, invero, una rapida decrescita del tasso di omicidi. Durante il primo anno di Bukele in carica, il tasso di omicidi in El Salvador è crollato da 51 ogni 100.000 abitanti nel 2018 a 36 ogni 100.000 nel 2019. Questa cifra si è più che dimezzata nei due anni successivi, raggiungendo 17,6 ogni 100.000 abitanti nel 2021 (InSight Crime, El Salvador profile, El Salvador Profile, 24 giugno 2024, <https://insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/el-salvador/#History>).

Il calo degli omicidi negli anni successivi è stato progressivo tanto che l'El Salvador ha chiuso il 2025 con un tasso giornaliero di omicidi di 0,22 e 1,36 omicidi ogni 100.000 persone, rafforzando il continuo calo della violenza letale nel Paese (El Salvador Info, El Salvador Homicide Rate from 2010 to 2024, 21 marzo 2025, <https://elsalvadorinfo.net/homicide-rate-in-el-salvador/>).

Questa riduzione del tasso di omicidi deve essere collocata nel progressivo trend di riduzione e aumento della sicurezza che il paese ha seguito nell'ultimo quinquennio.

Mentre le autorità sostengono che il tasso di omicidi del Paese è diminuito drasticamente, gli analisti indipendenti avvertono che una comunicazione selettiva potrebbe distorcere le cifre reali (VOA, Los cementerios clandestinos en El Salvador: cómo son y por qué fueron creados por las pandillas, 16 ottobre 2024, <https://www.vozdeamerica.com/a/los-cementerios-clandestinos-en-el-salvador-como-son-y-por-que-las-pandillas-los-usaban-/7824022.html>).

I risultati ottenuti nella riduzione della violenza - nonostante alcune criticità relative ai metodi usati e alla repressione nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani, attivisti e leader sindacali (categorie cui non appartiene la ricorrente) - garantiscono al governo un ampio supporto popolare.

Il 4 febbraio 2024, infatti, si sono tenute le elezioni ed il 9 febbraio il tribunale elettorale ha annunciato la nuova vittoria di Bukele con l'82,66% dei voti (CG, Crisis Watch, Latin America & Caribbean, El Salvador, febbraio 2024, CrisisWatch Database | Crisis Group; Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2025, Human Rights Watch, 4 febbraio 2026 in www.ecoi.net)).

Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che allo stato non è ravvisabile alcun conflitto armato o violenza indiscriminata in El Salvador.

Ciò trova conferma nei dati forniti da ACLED che ha registrato nel predetto Paese nel corso del 2023 60 eventi di violenza politica con 58 vittime (ACLED, explorer, El Salvador, political violence, 01.01.23-31.12.23, <https://acleddata.com/explorer/>) e nel 2024 23 eventi con sole 20 vittime (ACLED, explorer, El Salvador, political violence, 01.01.24-31.12.24, <https://acleddata.com/explorer/>).

Alla luce di quanto esposto, va, dunque, esclusa anche la ricorrenza di un pericolo di “danno grave” nell’accezione delineata dall’art. 14, lett. c) del citato D.Lgs. n. 251/07.

Ne consegue che non va dichiarato il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l’operatività di detto istituto.

6. Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale, il Collegio ritiene che, alla luce della normativa *ratione temporis* applicabile e tenuto conto di quanto allegato e documentato nel corso del giudizio, devono, invece, ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.

Infatti, ai sensi dell’art. 32, commi 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetta l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per l’eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.

Nel caso di specie detti presupposti si ritengono sussistenti.

Il citato art. 19, comma 1.1, invero, conservando espressamente il richiamo della parte dell’art. 5, comma 6, d.lgs n. 286 del 1998 relativa all’osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell’applicazione del principio di non *refoulement* delle ragioni di vulnerabilità in cui versa la parte ricorrente.

Orbene, nel caso di specie, la condizione di vulnerabilità della ricorrente emerge in modo evidente da una serie di fattori strettamente connessi al suo vissuto, sia passato che attuale, i quali compongono un quadro di fragilità complessa e tuttora attuale.

La stessa, infatti, è stata coinvolta in un giro di sfruttamento sessuale senza la sua volontà sin dal suo arrivo in Sicilia, esperienza che la stessa Commissione territoriale ha ritenuto credibile nel provvedimento impugnato in quanto riportata in modo dettagliato e riconducibile ad un reale vissuto.

La fuoriuscita da questa condizione è stata possibile soltanto grazie all'intervento di [REDACTED], uomo conosciuto quale cliente in quel contesto, il quale l'ha aiutata ad allontanarsi da tale situazione. Il legame instauratosi con quest'uomo ha inizialmente rappresentato un elemento di protezione e sostegno, inducendo la ricorrente ad avviare una relazione sentimentale stabile e, successivamente, a contrarre matrimonio con lui a Panama il 10 ottobre 2024 (cfr. documentazione in atti).

Tuttavia, come rappresentato negli atti difensivi, tale relazione ha progressivamente assunto caratteri conflittuali e disfunzionali connessi alle condizioni psichiche del coniuge, affetto da disturbo bipolare, motivo che ha determinato il rientro in Italia della coppia al fine di garantire cure adeguate al coniuge.

Tali criticità sono culminate, nel mese di ottobre 2025, nel Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) cui l'[REDACTED] - già seguito dal CSM territorialmente competente - è stato sottoposto (cfr. relazione di dimissione SPDC Cefalù in atti)

Il tutto si inserisce in un quadro generale caratterizzato per la ricorrente da precedenti fattori traumatici, quali le violenze fisiche subite ad opera dell'ex fidanzato in El Salvador, anch'esse ritenute credibili dalla Commissione che ha valutato le relative dichiarazioni sufficientemente coerenti e circostanziate.

Si osserva, in proposito, che l'art. 2, lett. h-bis, d. lgs. 25/2008 ricomprende nell'ambito delle "persone vulnerabili" anche le persone per le quali è accertato che hanno subito forme gravi di violenza psicologica, fisica.

Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento della ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può quindi predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultima di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

7. Il Parziale accoglimento del ricorso induce a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto alla protezione speciale, ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, in favore della ricorrente con conseguente

trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale.

2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Così deciso in data 8 aprile 2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Flavia Coppola

Il Presidente

dott.ssa Angela Lo Piparo

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.